

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 71 d'ord.

OGGETTO: **Approvazione regolamento video-sorveglianza dell'Uti del Friuli Centrale.**

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'**Ufficio di Presidenza** dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data **15 dicembre 2017, alle ore 16.15**, sotto la **Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell** e con l'assistenza del **Segretario, avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N.	COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
1	CAMPOFORMIDO	BERTOLINI Monica	X	
2	POZZUOLO DEL FRIULI	TURELLO Nicola	X	
3	PRADAMANO	MOSSENTA Enrico		X
4	TAVAGNACCO	MAIARELLI Gianluca	X	
5	TRICESIMO	ARTICO Federico	X	
6	UDINE	HONSELL Furio	X	

Presenti N. 5

Assenti N. 1

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge Regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto il riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, con la quale viene data attuazione al processo di riassetto del territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata L.R. 26/2014 (e ss.mm.ii.), tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, e che la stessa esercita le seguenti funzioni trasferite dalla legge e dagli artt. 6 e 7 dello Statuto, con decorrenza 1 gennaio 2017:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;
- h) pianificazione di protezione civile;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari;
- n) le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 dello Statuto e condividono gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine;

Ricordato che le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicano

i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale;

Richiamato quanto previsto dall'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto n. 7 del 7.06.2017 del Presidente dell'UTI del Friuli Centrale di nomina del Dirigente del Corpo Unico di Polizia Locale;

Premesso che sui precitati territori comunali costituenti l'Unione sono allocati sistemi ed apparati di video-sorveglianza gestiti dalla Polizia Locale;

Evidenziato che, quindi, attualmente la Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale è dotata di un sistema di video-sorveglianza costituito dalle telecamere attivate nel territorio urbano dei Comuni di Udine, Tricesimo, Tavagnacco, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Campoformido, costituenti l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale;

Effettuata una ricognizione degli atti regolamentari adottati in precedenza dai predetti Comuni inerenti la disciplina del trattamento dei dati personali in materia di video sorveglianza secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonchè dal Provvedimento in materia di video-sorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010;

Dato atto che, pur nella uguaglianza delle parti tecniche, dal confronto dei disciplinari emergono differenze, e/o sovrapposizioni relativamente alle parti discrezionali inerenti, per es., le modalità di custodia delle credenziali di accesso al sistema o la nomina dei responsabili al trattamento ecc. in quanto andavano a disciplinare i singoli sistemi comunali di video-sorveglianza;

Ritenuto che, alla luce della costituzione dell'UTI del Friuli Centrale, è opportuno adottare un atto regolamentare unico ed omogeneo per uniformare l'attività della Polizia Locale per il trattamento dei dati personali attraverso le immagini degli apparati di video- sorveglianza;

Dato atto che il sistema di video sorveglianza dell'UTI del Friuli Centrale avrà le seguenti finalità istituzionali:

- a) tutelare la sicurezza urbana di cui alla L. n. 38/2009 ss.mm.ii, Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008 e decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 nonché secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
- b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sui territori comunali dell'UTI e secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle singole Amministrazioni Comunali ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- d) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative;
- e) monitoraggio del traffico veicolare, al fine di prevenire o gestire problematiche inerenti la viabilità;
- f) tutelare in particolare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un adeguato grado di sicurezza nelle zone anche per le finalità previste dal Decreto "sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 (atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori);
- g) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
- h) controllare ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia dei rifiuti scaricati ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689), secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
- i) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti secondo le modalità previste dal capitolo n. 4.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video- sorveglianza dd. 08/04/2010;
- l) rilevare violazioni al Codice della strada, contestati nella immediatezza, mediante l'uso di sistemi OCR;
- m) tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire, accertare e reprimere i reati mediante il controllo dei veicoli in transito; le informazioni delle targhe inserite in "liste di controllo" particolari potranno essere condivise con le altre Forze dell'Ordine a seguito di specifico "Protocollo operativo" predisposto e sottoscritto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- n) supportare operazioni di protezione civile.

Ritenuto che le finalità del sistema di video- sorveglianza, rispondono ai principi di cui al Provvedimento generale - 29 aprile 2004 [1003482] del Garante Privacy e risultano del tutto conformi:

- in ambito nazionale:

* alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- * alle funzioni attribuite alla Polizia Locale dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2009;
- * ai Provvedimenti a carattere generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000, dell'8 aprile 2010;
- * al D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n.125, D.M. dell'Interno del 5 agosto 2008 , D.M. n. 37/2008 ed al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con legge n. 48/2017;
- * alla Circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, del Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e della Circolare n. 486/2012 del Ministero degli Interni.

- in ambito comunitario:

- alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n.108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n. 98;
- al Regolamento Europeo relativo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 approvato dal Parlamento Europeo il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 con piena applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018;

Evidenziato che le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- **Principio di liceità**: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs. n.196/2003 - Codice Privacy.

- **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di video-sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video-sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lett. b del Codice Privacy). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che possono invece essere disposti dall'Autorità Giudiziaria o disciplinati in Protocolli con la locale Prefettura.

E' consentita la video-sorveglianza come misura complementare volta al controllo del territorio e alla protezione degli individui, oltre che a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.

Considerato che, per dare corso alle finalità sopra citate, si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di video-sorveglianza nel territorio dell'UTI del Friuli Centrale e gestito dal Corpo Unico di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

Dato atto che l'attività di video-sorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;

Dato altresì atto che, per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di video-sorveglianza;

Visto lo schema di regolamento per l'installazione, anche futura, e per l'utilizzo di impianti di video-sorveglianza esistenti nei territori comunali costituenti l'Unione, composto da n. 24 articoli ed un prospetto indicativo della ubicazione delle telecamere sul territorio, ambedue allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tale mappa cartacea è anche consultabile su google maps (www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oruIdPL5hwHliezyIjTjXUTLKY&ll=46.07806078081958%2C13.230677000000014&z=10) per avere visiva contezza anche dei luoghi e vie ove le telecamere sono installate;

Visti:

- il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2009;
- i Provvedimenti a carattere generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000, dell'8 aprile 2010;
- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125, D.M. dell'Interno del 5

agosto 2008 , D.M. n. 37/2008 ed al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con legge n. 48/2017.

- le Circolari del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, del Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e n. 486/2012 del Ministero degli Interni.
- la Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n. 108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n. 98;
- Il Regolamento Europeo n. 679/2016

Viste le Linee guida per gli Enti in materia di video-sorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 8 Aprile 2010;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.), dal Comandante della Polizia Locale D.ssa Ercolanoni Fanny e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione dello schema del Regolamento Sistema di video-sorveglianza dell'U.T.I. del Friuli Centrale allegato alla presente deliberazione, e facentene parte integrante unitamente al suo accluso prospetto n. 1;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all'Unione per l'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dei singoli Consigli Comunali;
3. di procedere con successiva deliberazione assembleare, acquisiti i suddetti pareri o trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte degli Enti del presente provvedimento, all'approvazione del Regolamento Sistema di video-sorveglianza dell'U.T.I. del Friuli Centrale;
4. di stabilire che l'aggiornamento implementativo del prospetto allegato al Regolamento, avente ad oggetto l'attuale ubicazione delle telecamere, spetta all'Ufficio di Presidenza dell'Unione anche sulla base delle comunicazioni di ciascun Comune;
5. stante l'urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento, di dichiararne l'immediata eseguibilità ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.


Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE



(Furio HONSELL)

IL SEGRETARIO



(Carmine CIPRIANO)